

e) SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO, PER UN TRIENNIO, DELLA SESTA BIMESTRALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONCESSI AL COMUNE DI PESARO

Il Direttore Generale riferisce che il Comune di Pesaro, in conformità alle istruzioni impartitegli dalla Commissione centrale per la finanza locale in sede di approvazione del bilancio comunale di previsione 1941, ha richiesto all'Istituto - per poter far fronte al maggior onere derivante dai miglioramenti economici per il dipendente personale, disposti con la legge 16 aprile 1940 n.237 - la sospensione, per un triennio, del pagamento delle seste bimestralità di ammortamento relative ai mutui di L.8.000.000, di L.2.500.000 e di L.500.000 a suo tempo concessi dall'Istituto al tasso del 6%, salvo consolidamento delle rate sospese in un nuovo mutuo.-

In base alle istruzioni a suo tempo emanate dal Ministero dell'Interno al riguardo, dovrebbe essere sospeso il pagamento delle seste bimestralità relative al triennio 1940-1942 e il nuovo mutuo dovrebbe essere ammortizzato con decorrenza dal 1° gennaio 1943. Poichè però il comune di Pesaro ha già corrisposto la sesta bimestralità del 1940, il Ministero dell'Interno ha chiesto all'Istituto di non limitare la sospensione al biennio 1941-1942 e di voler consentire che la sospensione richiesta dal Comune stesso abbia effetto per il triennio 1941-1943 e che le rate sospese vengano consolidate in un nuovo mutuo a lunga scadenza da ammortizzarsi a decorrere dal 1° gennaio 1944, e ciò in considerazione delle peculiari condizioni del bilancio comunale, dipendenti esclusivamente dall'attuale stato di guerra.-

Il Direttore Generale sottopone la richiesta del Comune di Pesaro al Comitato e al Consiglio per le decisioni di loro competenza e perchè, in caso di accoglimento, vogliano determinare le condizioni dell'operazione che potrebbero essere le seguenti: ammortamento, a decorrere dal 1-1-1944 delle tre bimestralità sospese per il triennio 1941-1943, al massimo nello stesso periodo della residua durata dei mutui in corso; tasso d'interesse del 6%, pari a quello dei mutui già concessi; diritto di commissione 1% e diritto di esame; garanzia sulla sovrimposta fondiaria, o in mancanza, sulle imposte di